

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni

(**normale tollerabilità**)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16775/2004 proposto da:

GENERAL BETON TRIVENETA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 7 6, presso lo studio dell'avvocato INFASCELLI FRANCESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato CASSINI Alberto;

- ricorrente -

contro

Z.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 94/2003 del Trib. Di Udine sede distaccata di PALMANOVA, depositata il 20/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Z.G. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Latisana la s.r.l., General Beton Triveneta e, premesso di essere proprietario di un immobile confinante con quello dove la convenuta svolgeva la propria attività di produzione di calcestruzzo, assumeva che i rumori provenienti dallo stabilimento della General Beton superavano la **normale tollerabilità**, soprattutto a seguito degli ultimi interventi di ampliamento dell'attività.

L'attore chiedeva quindi ordinarsi alla convenuta di ridurre le immissioni mediante apposizione sul confine di una barriera fonoassorbente.

La società convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto; eccepiva che i propri orari di apertura dovevano necessariamente coincidere con quelli dei cantieri che avevano bisogno di approvvigionarsi di calcestruzzo e che, proprio per evitare le immissioni moleste, essa si era dotata di un tunnel che abbatteva i rumori.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 23.6.2000 condannava la convenuta alla realizzazione di una barriera fonoassorbente con le caratteristiche indicate dal C.T.U. ed imponeva alla stessa il rispetto di determinati orari per lo svolgimento della propria attività.

Proposto gravame da parte della General Beton cui resisteva lo Z. il Tribunale di Udine sezione distaccata di Palmanova con sentenza del 20.5.2003 ha rigettato l'impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. General Beton Triveneta ha proposto un ricorso articolato in due motivi; lo Z. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando erronea applicazione [dell'art. 844 c.c.](#), ed omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nella determinazione della **tollerabilità** ai sensi dell'articolo ora richiamato non si può attribuire rilevanza alla soggettiva alterazione della realtà da parte una persona come lo Z. che, soffrendo di documentati scompensi di ordine psichico, era indotto ad enfatizzare, esasperandolo, il rapporto conflittuale con l'esponente.

La società General Beton Triveneta assume poi che apoditticamente il giudice di appello ha affermato che i residenti "in loco" avevano evidenziato situazioni di disturbo riconducibili ad immissioni di rumori provenienti dagli **impianti** senza utilizzo dei sistemi di mitigazione acustica (portoni aperti) e dagli automezzi lasciati per lungo tempo nelle aree di lavaggio e di sosta con regimi dei motori elevati; in realtà nessuno dei testi escussi aveva dichiarato che i portoni restassero aperti durante le operazioni di carico nel tunnel nè che gli automezzi sostassero sul piazzale del cantiere per lungo tempo e con regimi dei motori elevati ; nè d'altra parte il C.T.U. in occasione delle sue verifiche senza preavviso aveva mai rinvenuto i portoni dello stabilimento aperti.

Premesso inoltre che i criteri dettati [dall'art. 844 c.c.](#), debbono essere valutati in modo oggettivo sulla base della reattività dell'uomo medio e non delle condizioni psicofisiche delle singole persone interessate, la ricorrente quindi censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui era estremamente verosimile che le soglie di **rumore** percepibili nel fondo Z. fossero superiori a quelle rilevate dal C.T.U..

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo errata applicazione [dell'art. 844 c.c.](#), ed omessa o insufficiente motivazione, premesso che la soglia della **normale tollerabilità** deve essere individuata con riferimento alle circostanze del caso concreto, assume che nella fattispecie il C.T.U. aveva sottolineato che le immissioni erano percepibili soltanto nel bagno e nella camera da letto dell'appartamento di proprietà dello Z. e che, per quanto concerneva la camera da letto, le immissioni erano dovute quasi esclusivamente al traffico della vicina strada statale; pertanto lo stato di stress e di logoramento psichico dello Z. non poteva essere ricondotto all'attività della società esponente.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.

La sentenza impugnata, dopo aver premesso che il C.T.U. aveva affermato che le indagini fonometriche effettuate non avevano rilevato situazioni di disturbo relativamente all'area residenziale di proprietà dello Z., ha subito aggiunto che lo stesso perito aveva sottolineato che i residenti avevano evidenziato livelli di **rumore**, soggettivamente percepibili, più elevati di quelli presenti durante i rilevamenti strumentali; in particolare erano state dedotte situazioni di disturbo riconducibili ad immissioni di rumori provenienti dagli **impianti** senza utilizzo di sistemi di mitigazione acustica (ovvero portoni aperti sia nell'area di carico del calcestruzzo che nei locali compressori) e dagli automezzi lasciati per lungo tempo nelle aree di lavaggio e di sosta con regimi dei motori elevati, cosicchè le prove sperimentali effettuate, ipotizzando queste modalità limite, avevano messo in luce incrementi di **rumore** significativi rispetto alle normali modalità di uso degli automezzi.

La Corte territoriale ha ritenuto condivisibili i rilievi svolti dal C.T.U. alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie, costituite dalle deposizioni dei testi M.M. (che aveva confermato la prassi della società attuale ricorrente di lasciare i mezzi in attesa di lavaggio con i motori accesi) e Z.N. (che aveva illustrato la situazione di estremo disagio in cui vivevano gli abitanti della zona) nonché dai certificati medici prodotti dall'appellato dai quali erano emersi i disagi psicologici che caratterizzavano sia lo Z. che la moglie, disagi attribuibili anche ad una sindrome da disadattamento ambientale. Inoltre il giudice di appello ha ritenuto estremamente verosimile che le soglie di **rumore** percepibili nel fondo Z. fossero superiori a quelle rilevate dal C.T.U. anche a seguito di accessi a sorpresa, essendo evidente che alla presenza di un estraneo gli operatori degli **impianti** si erano attenuti alle modalità operative fissate nelle circolari interne, mentre non era sicuro che essi si comportassero nello stesso modo in assenza di osservatori esterni, atteso anche il clima di accesa tensione creatosi tra le parti nel corso degli anni.

La Corte Territoriale ha altresì affermato che la General Beton aveva collocato il proprio impianto in una zona dove già sorgevano edifici adibiti ad abitazione osservando che quindi, anche sotto il profilo del preuso, occorre attribuire priorità alla posizione dello Z..

Pertanto il giudice di appello, preso atto del rilievo del C.T.U. circa l'esistenza di dispositivi idonei ad abbattere significativamente le immissioni acustiche, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado anche con specifico riferimento alla imposizione della realizzazione di una lamiera fonoassorbente con le caratteristiche descritte dallo stesso C.T.U..

Avendo quindi la sentenza impugnata indicato analiticamente gli elementi probatori da cui ha tratto il proprio convincimento, si deve ritenere che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove la ricorrente si limita inammissibilmente a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; tale rilievo è valido anche in ordine all'affermazione della Corte di merito circa l'estrema verosimiglianza del fatto che l'entità dei rumori percepibili sul fondo Z. fosse superiore a quella accertata dal C.T.U., posto che anche in materia di presunzioni è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, essendo devoluto al giudice di legittimità solo il sindacato sulla congruenza della relativa motivazione (vedi "ex multis" Cass. 4.5.2005 n. 9225);

requisito quest'ultimo nella specie sicuramente ricorrente sulla base di quanto più sopra esposto.

E' poi opportuno evidenziare che correttamente la Corte Territoriale ha maturato il proprio convincimento anche alla luce del fatto che la General Beton, contrariamente al suo assunto in sede di ricorso, aveva insediato il proprio impianto in una zona dove già sorgevano edifici adibiti ad abitazione, posto che ai sensi [dell'art. 824 c.c.](#), comma 2, il preuso concorre come criterio sussidiario al contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione, e che quindi in tal caso tale contemperamento deve essere effettuato dando prevalenza alle esigenze di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino (Cass. 18.4.2001 n. 5697).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcun attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009